



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Al Presidente dell'Anci
Antonio Decaro
Sindaco di Bari

Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti. Richiesta informazioni.

È stata portata all'attenzione di questa Autorità garante la questione relativa alla registrazione anagrafica dei minori stranieri, figli di cittadini irregolarmente soggiornanti, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 15 luglio 2009, n. 94 (denominata *Pacchetto sicurezza*) che ha modificato l'articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico sull'immigrazione). La nuova formulazione della norma, escludendo dal testo il riferimento agli atti "*di stato civile*" o inerenti "*all'accesso a pubblici servizi*", ha creato dubbi interpretativi circa l'applicabilità dell'esonero dall'esibizione del permesso di soggiorno per lo svolgimento di alcune attività riguardanti proprio le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione. Il risultato è che potrebbe non essere garantita la registrazione anagrafica per i minori stranieri figli di migranti irregolari, i quali per evitare l'espulsione per il reato di immigrazione clandestina, potrebbero scegliere di non registrare il figlio, negandogli in tal modo l'esistenza come cittadino: ciò con conseguenze gravissime per i minorenni che, privi di qualsiasi documento e inesistenti per le istituzioni, sarebbero esposti alla violazione di diritti fondamentali.

All'indomani dell'entrata in vigore delle modifiche normative, il Ministero dell'interno con una circolare emessa il 7 agosto 2009 (n. 0008899 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali) ha chiarito che le dichiarazioni di nascita e di filiazione sono indipendenti dalla situazione di irregolarità del soggiorno dello straniero in territorio nazionale e che quindi "*non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico delle situazioni di fatto*".

Una differente interpretazione, del resto, sarebbe in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 che, agli articoli 3, 7 e 8 sancisce, rispettivamente, il superiore interesse del minore, il diritto di essere "*registrato immediatamente al momento della sua nascita*", "*il diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi*", nonché il diritto "*a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari*".

Va tuttavia osservato che una circolare ministeriale, quale atto interno di natura amministrativa, non

Firma del Presidente dell'Anci



può garantire l'applicazione uniforme di una disposizione di legge su tutto il territorio nazionale con conseguente rischio di una grave compromissione dei diritti fondamentali dei minorenni.

Nelle precedenti legislature sono state infatti presentate varie proposte di legge, che non hanno avuto seguito, con la finalità di ripristinare la disposizione vigente fino al 2009 che, come detto, garantiva espressamente il diritto dei minorenni ad una certificazione anagrafica anche quando i genitori erano privi del permesso di soggiorno.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, nello spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti tra questa Autorità garante e l'Anci, si chiede se si ha conoscenza delle procedure adottate dai comuni in merito alla registrazione dei figli di migranti irregolari e se tale registrazione avvenga secondo le indicazioni fornite dalla predetta circolare del Ministero dell'interno.

Si ringrazia per l'attenzione e, nel restare in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.

Carla Garlatti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carla Garlatti', written in a cursive style.